

Codice A1305A

D.D. 8 ottobre 2015, n. 223

**Occupazione temporanea, espropriazione ed imposizione servitu' di gasdotto, nonche' di servitu' di passaggio carrabile, a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., di immobili siti in Comune di GAVI necessari per costruzione nuovo metanodotto "Potenziamento Gavi - Pietralavezzara - DN 600 (24") - DP 75 bar ed Opere Connesse". Pagamento diretto delle indennita' provvisorie accettate dagli aventi diritto.**

#### IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista l'istanza presentata alla Regione Piemonte – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile in data 20.06.2013, dal richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. - con sede in San Donato Milanese – Piazza Santa Barbara n. 7 – ed Uffici in Alessandria – Via Cardinal G. Massaia 2/A – volta ad ottenere, con l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei nuovi metanodotti "Potenziamento Gavi – Pietralavezzara - DN 600 (24") - DP 75 bar ed Opere Connesse", tra le quali il "Ricollegamento Potenziamento Derivazione per Arquata Scrivia – DN 250 (10") – DP 24 bar", tutti localizzati nel Comune di GAVI (AL), previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del DPR 327/2001 e s.m.i..

Dato atto dello svolgersi della Conferenza di Servizi, nella seduta del giorno 16.10.2013 presso la Sede del Settore Regionale Sviluppo Energetico Sostenibile a Torino, in Corso Regina Margherita n. 174.

Vista la Determinazione dirigenziale n. 59 in data 31.03.2014, con la quale il Settore Regionale Sviluppo Energetico Sostenibile – ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i. - ha approvato le risultanze della sopraccitata Conferenza di Servizi che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da Snam Rete Gas S.p.A. in data 20.06.2013, come integrato dalla documentazione consegnata in data 16.10.2013 ed in data 18.11.2013;
2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., art. 12 comma 1 lett. B);

3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con conseguente adozione di variante urbanistica, relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato e comprendente la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas), avente le seguenti ampiezze:

- Condotta principale DN 600 mm – 75 bar - ml. 20,00 per parte dall'asse tubazione;
- Allacciamenti DN 100 mm - 75 bar – ml. 13,50 per parte dall'asse tubazione;
- Allacciamenti DN 250/100 mm - 24 bar – ml. 8,00 per parte dall'asse tubazione;

4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Considerato che in precedenza, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25 - 5709 in data 23.04.2013, a conclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), erano stati espressi:

1. giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e dell'art. 12 L.R. 40/1998 e s.m.i., a patto che SNAM rispettasse tutte le condizioni, raccomandazioni e prescrizioni contenute nelle Premesse della Deliberazione medesima;
2. giudizio positivo di incidenza ambientale ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. nonché della L.R. 19/2009 e s.m.i., a patto che SNAM rispettasse tutte le condizioni, raccomandazioni e prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico della predetta Deliberazione.

Vista l'istanza presentata in data 04.08.2014 al Settore Regionale Attività Negoziale e contrattuale – Espropri e Usi Civici, da parte di SNAM Rete Gas S.p.A. allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici e di contestuale espropriazione, imposizione servitù di gasdotto nonché di servitù di passaggio carrabile/pedonale, con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo), onde garantire, con l'esercizio del nuovo gasdotto, il trasporto in condizioni di sicurezza del gas naturale necessario a soddisfare le future richieste dell'utenza nell'area di Genova, in quanto la condotta esistente, data la sua vetustà, ha capacità limitate.

Visti i piani particellari trasmessi da SNAM Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza ove sono evidenziate con il colore barrato rosso, con il colore giallo e con il colore verde le aree rispettivamente di asservimento, di espropriazione e di occupazione temporanea, con annessa offerta degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Visto che ai proprietari che non hanno aderito o per i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati è stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione, di espropriazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005, mediante comunicazioni personali datate 5 - 8 - 9 settembre 2014, pubblicazione di idoneo avviso su un giornale a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, avvenuta in data 01.10.2014, ed affissione del medesimo avviso all'Albo Pretorio del Comune di GAVI (AL), dal 02.10.2014 al 22.10.2014.

Preso atto che, a seguito delle predette comunicazioni, i Signori RISSO Rossella e BAGNASCO Agostino - proprietari di alcuni dei terreni interessati, censiti al N.C.T. di GAVI, hanno espresso la propria contrarietà alla costruzione del nuovo metanodotto in oggetto, contestando:

1. la mancata partecipazione alla procedura di autorizzazione dell'opera (con la possibilità di presentare rilievi e/o varianti al tracciato dell'opera)
2. la presenza di condizioni di rischio idrogeologico sul terreno di cui al mappale 74 al Fg. 8;

3. la presenza di un serbatoio GPL interrato ed un pozzo artesiano sul terreno di cui al mappale 292 - Fg. 8;
4. l'ammontare delle indennità di servitù e di occupazione ritenute non congrue, in particolare quelle relative al terreno di pertinenza dell'abitazione.

Visto il provvedimento del Settore Regionale Attività Negoziale e Contrattuale - Espropri - Usi Civici n. 22 in data 23.12.2014, con il quale non sono state accolte le osservazioni presentate dalle Ditte opposenti, ed è stata autorizzata, a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., l'espropriazione, l'imposizione di servitù di gasdotto e di servitù di passaggio carrabile/pedonale, nonché l'occupazione temporanea degli immobili siti in Comune di GAVI (AL), necessari per la costruzione e l'esercizio dei nuovi gasdotti "Potenziamento Gavi - Pietralavezzara" e "Ricollegamento Potenziamento Derivazione per Arquata Scrivia".

Visti gli atti di notifica, eseguiti a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., con i quali il sopraccitato provvedimento n. 22/2014, recante anche la misura delle indennità provvisorie di occupazione, espropriazione ed asservimento offerte, è stato portato a conoscenza degli aventi diritto.

Viste le "dichiarazioni di accettazione" delle indennità provvisorie di occupazione ed asservimento, inoltrate alla SNAM Rete Gas S.p.A. entro i termini di legge dalla Società "LA CENTURIONA Soc. Agr. a Resp. Lim." con Sede Legale a ROMA - Piazza del Gesù 49 - C.F. 02101840581 e P. IVA 01030981003 - proprietaria di alcuni terreni censiti al N.C.T. di GAVI (AL), interessati dalla costruzione dei nuovi metanodotti sopraccitati, e tutti di seguito elencati:

- Foglio n. 36 - Mappali nn. 34 - 72 - 73 - 142 - 143 - 144 - 145 - 150 e 152 nonché Foglio n. 46 - Mappali nn. 51 - 52 - 53 - 66 e 67;
- indennità accettate a titolo definitivo per l'occupazione temporanea, l'espropriazione nonché l'imposizione di servitù di gasdotto e di servitù di passaggio carrabile/pedonale pari ad € 98.160,69 complessivi.

Rilevato che entro i termini di legge, riguardo alle indennità determinate con il predetto provvedimento n. 22/2014, tutti i proprietari degli altri immobili siti in Comune di GAVI (AL) ed ancora soggetti alla procedura ablativa:

- hanno rifiutato le somme offerte da SNAM a titolo provvisorio;
- nulla hanno comunicato al riguardo.

Considerato che con separato provvedimento di questa Struttura sarà richiesta alla Commissione Provinciale Espropri di ALESSANDRIA la determinazione delle indennità definitive di occupazione, espropriazione, servitù di gasdotto e servitù di passaggio carrabile/pedonale, in quanto, ai sensi dell'art. 20 comma 14 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. ".....in caso di silenzio l'indennità si intende a tutti gli effetti rifiutata".

Ravvisata pertanto la necessità, alla luce di quanto sopra esposto ed in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilità, di disporre il pagamento delle indennità di occupazione, espropriazione, servitù di gasdotto e servitù di passaggio carrabile/pedonale, accettate a titolo definitivo dagli aventi diritto.

Tutto quanto sopra premesso,

*determina*

ART. 1

Di ordinare alla SNAM Rete Gas S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 comma 2 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., di effettuare, entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il pagamento della somma complessiva di € 98.160,69 accettata a titolo definitivo dalla Ditta Concordataria indicata in premessa.

Tale importo costituisce la somma delle indennità dovute per l'espropriazione, l'imposizione di servitù di gasdotto, di servitù di passaggio carrabile/pedonale, nonché per l'occupazione temporanea degli immobili siti in Comune di GAVI (AL), meglio descritti nell'Allegato n. 1 - Lotto n. 12 nonché nell'Allegato n. 2 - Lotto n. 1 del Provvedimento Regionale n. 22/2014 citato in premessa, tutti necessari per la costruzione e l'esercizio dei nuovi gasdotti "Potenziamento Gavi – Pietralavezzara" e "Ricollegamento Potenziamento Derivazione per Arquata Scrivia".

ART. 2

Il pagamento della somma di cui al precedente art. 1, dovrà avvenire previo accertamento dell'effettiva titolarità della rappresentanza legale in capo ai soggetti sottoscrittori delle dichiarazioni di accettazione, delle effettive proprietà degli immobili, nonché della libertà dei medesimi da vincoli, ipoteche o altri pesi.

ART. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

ART. 4

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Marco PILETTA